



**ODG**

**N. 331**

Codice etico adottato da ARPA.

*Presentato da:*

*GRIMALDI MARCO (primo firmatario) 30/06/2020, SALIZZONI MAURO 30/06/2020*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 30/06/2020*

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **ORDINE DEL GIORNO**

**collegato al DDL 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020".**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
degli articoli 87 e 103 del Regolamento interno.*

**OGGETTO: codice etico adottato da ARPA.**

**Il Consiglio regionale del Piemonte,**

**visto le modifiche al:**

- la normativa inserita al Capo V (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E BENI CULTURALI) del Disegno di Legge regionale 20 febbraio, n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020"

**premessò che**

- l'agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte è un ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile;
- Arpa Piemonte è posta sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione;

**premessò, inoltre, che**

- la normativa di riferimento è la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” al cui articolo 1 si legge che:
- *Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».*
- *Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge”;*

**considerato che**

- in ambito regionale, la Legge Regionale 26 settembre 2016, n. 18 “Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)” stabilisce che l'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;
- inoltre, l'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché' alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale;
- la vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con

propria deliberazione e l'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate;

## **Impegna**

### **la Giunta regionale del Piemonte**

- di verificare attraverso gli adeguati organi interni e di controllo regionali la congruità del codice etico adottato dall'Agenzia prevedendo per i vertici e la dirigenza ARPA un quadro chiaro delle incompatibilità istituzionali anche a seguito dimissioni, introducendo patti di non concorrenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 2105 del codice civile (c.d. "obbligo di fedeltà");

Torino, 29 giugno 2020